

(N. 2195)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1952

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione della Capitale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, nel sopprimere le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, relative all'istituzione ed al funzionamento del Governatorato di Roma, stabilì, agli articoli 3, 4 e 5, particolari limiti di valore per il Comune suddetto, rispettivamente per il controllo su determinati atti, per l'intervento consultivo del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche e per la stipulazione dei contratti a licitazione o trattativa privata, fissandoli in misura superiore a quella allora stabilita, secondo il testo unico 3 marzo 1934, n. 383, per gli atti dei Comuni appartenenti alla prima categoria, con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Successivamente la legge 9 giugno 1947, n. 530, nel sopprimere l'articolo 2 del cennato

decreto legislativo 17 novembre 1944, n. 426, relative al controllo sugli atti dell'Amministrazione del comune di Roma e portando, quindi, all'applicazione anche a quest'ultima della comune disciplina — col decreto stesso istituita — che ha sottoposto, in via generale, gli atti delle Amministrazioni comunali ad un solo controllo successivo di legittimità, ha peraltro, lasciati immutati per gli atti del Comune suddetto gli importi di valore previsti dalle disposizioni del decreto legislativo 17 novembre 1944, mentre, con la legge stessa, venivano introdotte nel testo unico 3 marzo 1934, n. 383, le seguenti innovazioni:

a) classificazione dei Comuni, agli effetti dei controlli e della stipulazione dei contratti, in quattro categorie, con l'istituzione di una nuova categoria dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (articoli 1 e 5);

b) aumento dei limiti di valore previsti dal testo unico precitato, in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta (articoli 1, 5 e 16).

Tali disposizioni, non avendo la legge 9 giugno 1947, n. 530, abrogato le corrispondenti norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, non sono, peraltro, state applicate al comune di Roma, la cui sfera di autonomia è venuta, di conseguenza, a risultare contenuta — con criterio opposto a quello contemplato dal testo unico 3 marzo 1934 e cui intese di ispirarsi anche il decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426 — entro limiti meno ampi di quelli attualmente stabiliti per gli altri Comuni compresi, per la loro entità demografica, nella prima categoria di cui alla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Evidenti ragioni di armonia legislativa e concrete esigenze relative allo svolgimento dei servizi del comune di Roma pongono, pertanto,

la necessità ed urgenza di un adeguamento dei suddetti valori previsti per il Comune medesimo dal decreto legislativo 17 novembre 1944, in modo da ovviare alla cennata sperequazione, che è conseguita all'emanazione della legge 9 giugno 1947, n. 530; e, tal fine, si ritiene che, in attesa dello studio dell'elaborazione di una particolare disciplina giuridica per il comune di Roma, suggerita dalla valutazione delle specifiche esigenze della relativa Amministrazione, sia, per intanto, da disporsi che i limiti di valore stabiliti dagli articoli 1, 5 e 16 della legge 9 giugno 1947, n. 530, per gli atti dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, siano estese anche al comune di Roma.

Alle suesposte finalità ed ai cennati criteri si ispira il presente disegno di legge, le cui norme, sono, d'altra parte, intese a prevedere l'applicazione al comune di Roma anche degli eventuali adeguamenti dei limiti suddetti, che possano in seguito venire disposti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti di valore previsti negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale, sono sostituiti da quelli stabiliti, agli stessi effetti, per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.